

Louis Vaysse
contro
Commissione delle Comunità europee

« Dipendente — Annullamento di una decisione di nomina »

Relazione d'udienza	3132
Conclusioni dell'avvocato generale Carl Otto Lenz, del 26 giugno 1986	3137
Sentenza della Corte (terza sezione) del 23 ottobre 1986	3147

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Assegnazione — Posti A2 e A3 — Intervento di un organo consultivo non contemplato dallo statuto — Libertà dell'amministrazione per quanto riguarda la sua composizione ed i suoi compiti*
2. *Dipendenti — Promozione — Potere discrezionale dell'amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Limiti*
(Statuto del personale, art. 45)

1. Le decisioni di promozione, di trasferimento interno e di trasferimento interistituzionale rientrano nella competenza esclusiva dell'autorità che ha il potere di nomina. Questa, qualora faccia intervenire, di propria iniziativa e senza esservi obbligata dallo statuto, nella fase preparatoria di talune sue decisioni, un organo consultivo, quale un comitato incaricato di esaminare le candidature ai posti dei gradi A2 e A3, può determinarne discrezionalmente la composizione ed i compiti. Essa può quindi stabilire in partico-

lare che tale organo comprenda rappresentanti dell'amministrazione e non rappresentanti del personale.

2. Per valutare l'interesse del servizio nonché i meriti da prendere in considerazione nel caso della decisione di promozione a norma dell'art. 45 dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e, in questo campo, il sindacato della Corte deve limitarsi ad accertare se l'ammini-

strazione, tenuto conto del modo in cui ha potuto formulare il proprio giudizio, sia rimasta entro limiti ammissibili e non si sia valsa del suo potere in modo manifestamente errato. In particolare spetta

unicamente all'istituzione lo stabilire, valutandosi del suo potere discrezionale, se lo stato di salute del candidato prescelto gli consenta di svolgere correttamente le sue mansioni.

RELAZIONE D'UDIENZA

nella causa 26/85 *

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Il ricorrente entrava in servizio presso il servizio « traduzione » della Commissione il 20 ottobre 1958 in qualità di revisore inquadrato come traduttore ausiliario.

Con decisione 3 novembre 1958, egli veniva nominato in ruolo in grado LB 3 con decorrenza 1° gennaio 1959, posto provvisorio dell'organigramma del periodo prestatutario.

Con decisione 3 dicembre 1962, il ricorrente veniva inquadrato nel grado LA 5, 5° scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962 e con decisione 23 settembre 1963 veniva promosso al grado LA 4, con decorrenza 1° febbraio 1962. Veniva poi nominato capo sezione con effetto dal 1° febbraio 1981.

Con decisione 7 febbraio 1984, la Commissione nominava il ricorrente, ad interim, capo della divisione IX/C/7 « traduzione: lingua francese » per i periodi dal 1° maggio al 30 settembre 1981 e dal 1° giugno al 24 ottobre 1982. Dal 20 gennaio 1984 al 16 maggio 1984, il ricorrente svolgeva inoltre,

come supplente, le funzioni di « capo divisione ».

Il 17 febbraio 1984, la Commissione pubblicava l'avviso di posto vacante COM/407/84, riguardante l'impiego di « capo divisione traduzione:

lingua francese » (grado LA 3) presso la direzione generale « Personale ed amministrazione » (IX/C/7). In tale avviso si esigeva il possesso dei seguenti requisiti:

- « 1) Istruzione di livello universitario sancita da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente;
- 2) Conoscenza approfondita di tutti i problemi connessi alla direzione di un gruppo di traduttori numerosi;
- 3) Esperienza molto approfondita nel settore della traduzione e della revisione. »

Con decisione 16 maggio 1984, la Commissione copriva il posto vacante tramite promozione, nominando il sig. Henry Dubois,

* Lingua processuale: il francese.